

Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione combinata per charterer

Edizione settembre 2019

Assicurazione combinata di responsabilità civile, cauzione e spese di annullamento

1. Condizioni applicabili

Salvo diversamente disposto di seguito, si applicano la Parte A - Disposizioni comuni e la Parte B - Assicurazione responsabilità civile delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione di natanti.

2. Persone assicurate

Sono assicurati il contraente nella sua qualità di skipper (conduttore di natante) o di charterer di un natante a noleggio ("charter"), gli altri membri dell'equipaggio e i passeggeri.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

4. Esclusioni generali

Non sussiste diritto a prestazioni:

- 4.1 per danni causati da
- abuso di alcolici, droghe e medicinali;
 - partecipazione attiva a scioperi e disordini;
 - infortuni verificatisi in occasione di regate a vela o competizioni di imbarcazioni a motore e delle crociere di allenamento ad esse collegate;
 - presenza di un unico conduttore e partecipazione ad azioni temerarie con consapevolezza dei rischi.
- 4.2 Per danni emersi a causa di eventi bellici o terroristici, di disordini di qualsiasi tipo e delle relative contromisure adottate o di atti di pirateria.
- 4.3 In caso di eventi connessi a epidemie, contaminazione biologica o chimica o radioattiva a prescindere dalla causa a cui tali eventi siano riconducibili.
- 4.4 Se il contraente, attraverso la propria attività di skipper (conduttore di natante) o charterer:
- riceve un vantaggio economico o uno stipendio;
 - effettua la crociera charter prenotata come crociera scuola, crociera scuola con percorrenza minima, corso d'altura o simile con persone non ancora in possesso licenza di navigazione corrispondente.
- Tramite accordo speciale è possibile eliminare tale esclusione se la polizza assicurativa stipulata comprende anche l'uso commerciale ai sensi dell'art. 5.6 cpv. 2 della polizza stessa.
- 4.5 Danni derivanti da appropriazione indebita o appropriazione semplice del natante e delle cose apportatevi o trasportate nonché dalla confisca per disposizione di un'autorità o di un tribunale.
- 4.6 Danni emersi durante la commissione, tentata o portata a termine, di un crimine o delitto o derivanti da eventi messi in atto intenzionalmente o verificatisi per negligenza grave.

5. Definizioni

- 5.1 **Malattia grave, conseguenze gravi di un infortunio**
Una malattia o vero le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi qualora ne derivi un'incapacità lavorativa temporanea o meno oppure l'insormontabile impossibilità di avvalersi di servizi già prenotati.
- 5.2 **Persone vicine**
- Parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli).
 - Partner e i relativi genitori e figli.
- 5.3 **Eventi naturali**
Per eventi naturali si intendono piene, inondazioni, tempeste (= con venti di almeno 75 km/h), grandinate, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane.
- 5.4 **Terrorismo**
Per terrorismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di violenza finalizzate al raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'azione violenta o la minaccia di violenza deve essere tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o essere diretta contro un governo o un'istituzione statale.
- 5.5 **Pirateria**
Rientra nel concetto di pirateria ogni atto violento, reato contro la proprietà o privazione della libertà commesso utilizzando un natante in alto mare o altra zona per il raggiungimento di obiettivi personali e non messo in atto da una forza pubblica.
- 5.6 **Impiego (come da polizza di assicurazione)**
- **Privato**
È assicurato l'uso di natanti a noleggio esclusivamente a titolo privato. Sono esclusi eventuali danni collegati a qualsiasi altro impiego.
 - **Commerciale**
È assicurato l'uso di natanti a noleggio a titolo privato nonché l'uso come skipper professionista o di milizia.
Sono assicurati i danni verificatisi durante eventi di formazione come crociera scuola, crociera scuola con percorrenza minima, corso d'altura, crociere a pagamento.

Assicurazione di responsabilità civile

6. Estensione della copertura

- 6.1 Danni verificatisi in relazione all'esistenza e all'utilizzo del natante noleggiato (compresi quelli avvenuti durante la salita a bordo o la discesa dal natante).
- 6.2 Uso di scialuppe di salvataggio con servomotore di potenza non superiore a 36.75 kW (50 PS).

Tutti i danni sono assicurati solo se le pretese risarcitorie non sono coperte da un'altra assicurazione sul natante noleggiato (assicurazione sussidiaria) ovvero se le prestazioni sono superiori a quelle di altre assicurazioni in corso (assicurazione complementare).

7. Prestazioni assicurative

Le prestazioni della Società sono limitate per sinistro all'importo indicato nella polizza, considerando i danni a persone e cose nel loro complesso.

8. Spese per indisponibilità del natante noleggiato

Sono assicurate le eventuali richieste d'indennizzo giustificate del noleggiatore o proprietario del natante per dimostrata perdita di proventi connessi ai successivi noleggi interessati causata da un danno commesso dal contraente o dal suo equipaggio fino all'importo massimo di CHF 20'000.00 per sinistro e anno assicurativo.

Il diritto all'indennizzo deve essere comprovato da:

- 8.1 una relazione dettagliata del danno;
- 8.2 la relazione di un perito sul danno verificatosi e sulle riparazioni necessarie;
- 8.3 il proprio contratto di noleggio;
- 8.4 il contratto di noleggio successivo ovvero la documentazione relativa al cambio di prenotazione.

Tale copertura vale solo per i servizi di noleggio che al giorno del sinistro risultavano già prenotati e pagati e a condizione che non sia possibile prenotare un altro natante e che la riparazione duri oltre 3 giorni.

Il primi 3 giorni di riparazione sono comunque a carico del contraente.

Assicurazione di cauzione

10. Estensione della copertura

Assicurazione per la cauzione pattuita nel contratto di noleggio.

11. Prestazioni assicurative

- 11.1 La società rimborsa la cauzione trattenuta. Questa prestazione viene erogata una sola volta per contratto di noleggio ed è limitata all'importo indicato nella polizza.
- 11.2 I diritti all'indennizzo derivanti da un'eventuale assicurazione casco in corso del natante saranno dedotti dalla prestazione secondo quanto previsto dall'art. 11.1.
- 11.3 Sono assicurati anche i costi derivanti al contraente per il mancato utilizzo del natante noleggiati se inutilizzabile a seguito di un danno causato dal contraente stesso e se si rende necessario noleggiare un altro natante per poter proseguire la crociera; detti costi sono assicurati nella misura massima del 50% del costo di noleggio del nuovo natante ovvero fino alla somma di cauzione indicata nella polizza.
- 11.4 Eventuali inconvenienti connessi ad un danno assicurato (ad es. albergo, spese di viaggio, telefono) sono assicurati fino a CHF 500.00.

I costi vanno in ogni caso documentati.

9. Esclusioni

Oltre alle esclusioni B7 e B8 previste dalle Condizioni generali per l'assicurazione di natanti (CG), sono escluse dall'assicurazione della responsabilità civile anche:

- 9.1 le richieste di indennizzo avanzate dal contraente;
- 9.2 i danni al natante noleggiato, alle cose apportatevi o trasportate nonché le richieste di indennizzo per imbarcazioni collegate rientranti nello stesso contratto di noleggio;
- 9.3 richieste di regresso e compensazione in relazione alle assicurazioni stipulate per il natante nonché l'eventuale franchigia dell'assicurazione della responsabilità civile;
- 9.4 i danni esclusi dall'assicuratore della responsabilità civile del natante noleggiato in caso di qualifica insufficiente del conduttore del natante o del timoniere; tali danni sono tuttavia assicurati fino ad un massimo di CHF 20'000.00;
- 9.5 danni patrimoniali indiretti di un sinistro assicurato ai sensi dell'art. B3.1 delle CG dell'assicurazione della responsabilità civile nonché dell'art. 6 come diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante; spese di rimessa presso un cantiere.

12. Esclusioni

Non viene erogata alcuna prestazione qualora la cauzione sia trattenuta per:

- 12.1 danni verificatisi in occasione dell'utilizzo del natante da parte di un conduttore del natante sprovvisto di licenza di navigazione o non assistito dal personale prescritto dalla legge nonché per danni conseguenti alla violazione di altre disposizioni di legge;
- 12.2 spese di pulizia e sgombero.

Assicurazione delle spese di annullamento

13. Inizio e scadenza

La garanzia assicurativa decorre dal giorno indicato nella proposta e cessa con l'inizio del viaggio assicurato (check-in, salita sul mezzo di trasporto prenotato, ecc.).

14. Estensione della copertura

- 14.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
Malattia grave o conseguenze gravi di un infortunio (art. 5.1.), decesso e complicazioni della gravidanza:
- della persona assicurata;
 - di una persona vicina alla persona assicurata o che viaggia con questa (art. 5.2) che abbia prenotato la stessa crociera charter;
 - di una persona vicina alla persona assicurata o che viaggia con questa (art. 5.2) che non prenda parte alla crociera prenotata.
- 14.2 Danneggiamento dei beni al proprio domicilio
A seguito di un grave danneggiamento della proprietà della persona assicurata (art. 5.3) presso il suo domicilio causato da furto, incendio, danno d'acqua o evento naturale, è irrinunciabile la presenza della persona assicurata stessa presso il suo domicilio.
- 14.3 Pericoli presso la meta del viaggio
Presenza di eventi bellici o terroristici - senza il coinvolgimento di armi atomiche, biologiche o chimiche - o disordini di qualsiasi tipo, e delle relative contromisure adottate, nonché catastrofi naturali verificatesi presso la meta del viaggio che mettono a repentaglio la vita della persona assicurata e in presenza di una raccomandazione a non effettuare viaggi con tale destinazione da parte di un'autorità svizzera (Dipartimento federale degli affari esteri).
- 14.4 Scioperi e catastrofi naturali
Scioperi o catastrofi naturali che rendono impossibile l'effettuazione del viaggio.

I danni sono assicurati solo se le pretese risarcitorie non sono coperte da un'altra assicurazione sul natante charter (assicurazione sussidiaria) ovvero se le prestazioni sono superiori a quelle di altre assicurazioni in corso (assicurazione complementare).

15. Prestazioni assicurative

- 15.1 Se una persona assicurata non può iniziare la crociera charter a causa di un evento assicurato e deve annullarla, la Società rimborsa i seguenti costi:
- spese del contraente per mancata effettuazione del viaggio fino ad un massimo di CHF 10'000.00 per crociera;
 - spese di un membro dell'equipaggio per mancata effettuazione del viaggio fino ad un massimo di CHF 2'000.00 per membro e crociera.
- Spese e altri oneri vanno documentati; le prestazioni vengono erogate per un massimo di 10 persone, compreso il contraente.
- 15.2 Le spese di tutte le persone assicurate per mancata effettuazione del viaggio vengono rimborsate solo se il contraente è impossibilitato a iniziare il viaggio e pertanto il contratto di noleggio non può essere né onorato né può essere trasferito ad altra persona.
- Se invece il contratto di noleggio può essere ragionevolmente trasferito ad altra persona, vengono rimborsate solo le spese per mancata effettuazione del viaggio del contraente (art. 15.1).

16. Esclusioni

Non sussiste diritto a prestazioni in caso di:

- 16.1 Difficoltà di guarigione
- Se la malattia ovvero le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di altro intervento medico erano già presenti al momento della prenotazione e non si sono ancora risolte quando inizia il servizio prenotato.
 - Se le conseguenze di un'operazione o di un intervento medico già programmati al momento della prenotazione ma effettuati successivamente ad essa non si sono ancora risolte all'inizio del servizio prenotato.
- 16.2 Annullamento da parte del soggetto erogatore del servizio
L'agenzia di viaggi o il vettore, il noleggiatore, il tour operator ecc. non eroga, o eroga solo in parte, i servizi contrattualmente previsti, annulla il viaggio o ha dovuto annullarlo per fattori oggettivi, per cui è tenuto, per legge, a rimborsare i servizi non erogati ovvero a farsi carico delle spese per il viaggio di ritorno. Tra i fattori oggettivi che possono comportare l'annullamento del viaggio rientra, ad esempio, l'impossibilità del vettore di erogare i servizi a causa di uno sciopero che interessa la sua attività.
- 16.3 Ordine di un'autorità
Presenza dell'ordine di un'autorità che impedisce la regolare erogazione dei servizi prenotati.
- 16.4 Applicazione di commissioni e premi incongrui o doppi
Le spese relative a commissioni e premi assicurativi incongrui ovvero applicati più volte non vengono rimborsate.